



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 204 DEL 30/10/2018

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO/URBANISTICA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. LIVELLO "SEMAFORO VERDE - NESSUNA ALLERTA"

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

Premesso che:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/mc;

Considerato che:

- con D.G.R.V. 6 giugno 2017 n. 836 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari, quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *“Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con D.C.R.V. 18 aprile 2016 n. 90 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (P.R.T.R.A.);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto.

Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- * *SEMAFORO VERDE – nessuna allerta*: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc) della concentrazione di PM10;
 - * *SEMAFORO ARANCIO - livello di allerta 1*: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - * *SEMAFORO ROSSO - livello di allerta 2*: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
 - le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Visti e richiamati in via principale e senza pretesa di esaustività:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192*” e s.m.i., in particolare l’art. 5 comma 1;
- l’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 *‘Nuovo Codice della Strada’*, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- l’art. 33 della L.R. 16 aprile 1985 n. 33 *‘Norme per la tutela dell’ambiente’* e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 26 novembre 2004 n. 3748 e la D.G.R.V. 12 aprile 2006 n. 936 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. 23 ottobre 2012 n. 2130 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona *‘IT0511 Agglomerato Vicenza’*;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- la D.G.R.V. 10 febbraio 2015 n. 122 recante *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”*;
- la D.G.R.V. 6 giugno 2017 n. 836 di approvazione del *“Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”*;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 25/10/2018 contenente le linee di indirizzo al Settore Terzo Tecnico per l’emanazione dell’Ordinanza Dirigenziale recante provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera per la fase *“semaforo verde – nessuna allerta”*;

Posto che:

- l’Accordo di Bacino dispone all’art. 2 co. 1 lett. a) che: *“[...] le Regioni del Bacino Padano si impegnano a prevedere, nei piani di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3. La limitazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1 ottobre 2020 ed alla categoria Euro 5 entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2; [...]”*;
- il Comune di Montecchio Maggiore ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ovvero 23.316 iscritti all’anagrafe alla data del 31/12/2017;
- nel territorio comunale non opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, intendendo come tale *un insieme di diverse modalità di trasporto pubblico cittadino*, esistendo unicamente la linea extraurbana di S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l. (già F.T.V.), con frequenze di servizio e cambio linea spesso non sempre coniuganti le personali esigenze/necessità di vita e di lavoro e con un attraversamento del territorio limitato principalmente alle arterie viabilistiche della S.R. 11 e S.P. 246, senza addentramento nelle zone interne della Città e nelle aree industriali lasciando privi di servizio i pendolari e gli utenti operanti in tali porzioni cittadine, obbligati a spostamenti con alternativi mezzi privati;
- in ragione della particolare conformazione territoriale castellana (crocevia peraltro di arterie viabilistiche di primaria importanza e di sovraordinata gestione, quali l’Autostrada A4, la Bretella di Alte Ceccato e la Superstrada Pedemontana Veneta) e per le motivazioni di cui alla Delibera di



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

Giunta Comunale n. 189 del 25/10/2018, le misure ed azioni indicate dal T.T.Z. sono state calibrate ed emendate così come di seguito riportate nel presente provvedimento, disponendo in via compensativa – in luogo delle restrizioni alla circolazione dei mezzi di classe Euro 3 diesel – l'applicazione su tutto il territorio castellano, nei tratti stradali di competenza comunale, dei divieti di cui ai successivi punti 1 e 2 dell'Ordinanza;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. del 20/09/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. del 06/09/2018;
- le indicazioni provinciali pervenute con nota prot.n. 65292 del 04/10/2018, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 29356;
- il D.M. Sanità 5 settembre 1994 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, in particolare l'art. 107;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”, in particolare l'art. 17;
- lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/10/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 53;

Ritenuto quindi opportuno l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona con azioni / misure che i vari soggetti attuatori di ogni ordine e grado devono assumere, affinché gli effetti possano avere margini di successo nel contrasto all'inquinamento dell'aria da PM10;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni nazionali, regionali e/o provinciali:

ORDINA

di istituire, **dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019 compreso**, le seguenti azioni, di cui alle indicazioni della Regione Veneto e del “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, avendo altresì considerazione della conformazione, delle peculiarità e specificità del territorio comunale e delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 189 del 25/10/2018:

1. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - per gli autoveicoli alimentati a benzina delle classi Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente all'1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

2. divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o uguale alla classe Euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;
3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4. spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
5. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), fatti salvi: i fuochi contingentati condotti nel rispetto dell'art. 56 L.R. 11/2014 e dell'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006; i falò accesi per lo svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali consolidate (es.: *Rogo della Stria*, ...); le combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante;
6. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. Regionale, dal tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Vicenza con le Associazioni di categoria, avendo altresì considerazione della conformazione, delle peculiarità e specificità del territorio comunale e delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 189 del 25/10/2018:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e s.m.i.;

[N.d.R.: ESTRATTO ART. 54 LETT. F), G) E N) DEL D.LGS. 30/04/1992 N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA":

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.]



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1";
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e dell'ex Corpo Forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (T.P.L.);
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC;
12. carri funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense;
27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili / opere ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);
28. veicoli autorizzati dal Comune alla circolazione in deroga, in ragione di giustificate e comprovate particolari circostanze ed esigenze;

sono altresì esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento i mezzi di trasporto muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 1 al presente provvedimento, per le seguenti casistiche:

- a) *autobus turistici;*
- b) *veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;*
- c) *veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti all'estero;*
- d) *veicoli degli istituti di vigilanza privata;*
- e) *autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;*
- f) *veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime e al seguito;*
- g) *veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;*
- h) *veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;*
- i) *veicoli impegnati nei cantieri all'interno delle zone interdette, limitatamente ai percorsi e ai tempi necessari al completamento delle opere che ne costituiscono l'oggetto.*

Le autocertificazioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comune per le casistiche di cui al punto 28 dovranno essere riposte sul cruscotto del mezzo di trasporto ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto nelle autocertificazioni.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 intitolato "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

AVVERTE



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal D.M. 7 novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

RICORDA

- che chiunque viola le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

INVITA

- a) la Collettività ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad utilizzare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) la Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della Parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- c) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel succitato periodo, dei mezzi a minore emissione;
- d) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- e) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- f) la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada; ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "Consigli agli automobilisti" di cui al D.M. 14/07/2016, riportati quest'ultimi nell'Allegato 2 al presente provvedimento;
- g) la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

INCARICA

il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Francesco Manelli, Dirigente del Terzo Settore – Settore Tecnico, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di apertura al pubblico, quali il martedì e il venerdì dalle 9,00h alle 12,30h;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a:
> **collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

- > **Amministrazione Provinciale di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;
- > **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
- > **Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;
- > **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Ovest**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;
- > **Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore**, con sede in Via D'Acquisto – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Comando di Polizia Locale**, con sede in Largo Boschetti 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Gruppo di Educazione Civica G.E.C.**, con sede in Via Roma 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montecchio Maggiore VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **Agno Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Acque del Chiampo S.p.A.**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanconato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Servizio taxi – Simeone Luca**, con sede in Via Quadri 135 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;
- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **Enel S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Associazione Industriali della Provincia di Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Ghiotto 4/A – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Apindustria Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Galleria Crispi 45 – 36100 Vicenza VI;
- > **Associazione Artigiani – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Corte Capuleti 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confcommercio – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Kennedy 14 – 36071 Arzignano VI;
- > **Confcommercio – Delegazione comunale Montecchio Maggiore**, presso Via Roma 6 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confesercenti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Via Tecchio 106 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Corte delle Filande – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Coldiretti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Viale Europa 42 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **A.N.A.C.I. Vicenza – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari**, con sede in Via Sella 5 – 36100 Vicenza;
- > **Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;**
- > **Ufficio Stampa – SEDE;**
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE;**
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco – SEDE.**

Allegati: c.s.

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

Dott. Arch. Francesco Manelli

IL DIRIGENTE

MANELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

FAC-SIMILE MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN COMUNE DI MONTECCHIO
MAGGIORE IN DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE DEL TRAFFICO ADOTTATI CON
ORDINANZA N. _____ DEL _____
PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

Il/La sottoscritto/a _____

Privato - legale rappresentante della Ditta _____

residente a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

con sede della Ditta a _____ Prov. _____

alla Via _____ n. civico _____

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 titolato "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

DICHIARA

di utilizzare il mezzo (*specificare: autoveicolo / autovettura ...*) _____

targato _____

dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

per recarsi a _____

in Via _____

con partenza da _____

per il seguente motivo:

- a) autobus turistici;
- b) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- c) veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti all'estero;
- d) veicoli degli istituti di vigilanza privata;
- e) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- f) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime e al seguito;
- g) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- h) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età.
- i) veicoli impegnati nei cantieri all'interno delle zone interdette, limitatamente ai percorsi e ai tempi necessari al completamento delle opere che ne costituiscono l'oggetto.

In fede

Montecchio Maggiore, _____

Firma _____

ATTENZIONE: l'autocertificazione dovrà essere riposta sul cruscotto del mezzo di trasporto ed esibita a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.

Estratto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/07/2016

CONSIGLI AGLI AUTOMOBILISTI PER RIDURRE I CONSUMI DI CARBURANTE E LE EMISSIONI DI CO₂

LE 10 REGOLE PER UNA GUIDA ECOCOMPATIBILE (ECODRIVING)

Una guida intelligente ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15 % migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

1. Accelerare gradualmente.
2. Seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, inserire al più presto la marcia superiore
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme.
4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata.
6. Spegner il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo
7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati.
8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario.
10. Limitare l'uso del climatizzatore.

LE CONDIZIONI DEL VEICOLO

1. Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. start&stop; cambio automatico, ecc..) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
2. Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
3. Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
4. Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
5. Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
6. Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione (veicolo sovraccarico).
7. Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
8. Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

10. L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi, anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

LO STILE DI GUIDA

1. Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
2. Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
3. Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata.
4. Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
5. Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare.
6. Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
7. Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile, se dotato del dispositivo "cut-off").